



Appendice alla

Comunicazione n° 12 del 12 giugno 2009



## Agenti di Commercio e Promotori Finanziari

### IRAP

#### SENTENZE DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE DEL 12/5/2009

*Il 12 maggio scorso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso 4 sentenze in materia di assoggettamento ad Irap di agenti di commercio e promotori finanziari: tutte e 4 le sentenze escludono tali soggetti dal pagamento dell'Irap se non dotati di "autonoma organizzazione".*

*Per verificare l'esistenza dell'autonoma organizzazione la Cassazione ha posto alcuni principi:*

*1) l'accertamento spetta al giudice di merito (ovvero alle Commissioni tributarie provinciali e regionali) ed è insindacabile in sede di legittimità (ovvero davanti alla Corte di Cassazione): pertanto, per esempio, ipotizzando la presenza di due agenti con la medesima organizzazione che operano in due Regioni distinte, se una Commissione Regionale esclude un agente dal pagamento dell'Irap ed un'altra Commissione Regionale lo assoggetta al tributo, nulla potrà modificare la Corte di Cassazione se le sentenze sono congruamente motivate da parte delle rispettive Commissioni regionali.*

*2) Il contribuente è assoggettato all'IRAP quando è il **responsabile** dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.*

*3) Il contribuente non è assoggettato all'IRAP se impiega beni strumentali **non eccedenti il minimo indispensabile** per l'attività.*

*4) Il contribuente è assoggettato all'IRAP se si avvale in modo **non occasionale** di lavoro altrui.*

*5) E' sempre **onere del contribuente** dimostrare in sede contenziosa l'assenza dell'autonoma organizzazione.*

*Alla luce delle sentenze in discussione, i requisiti di organizzazione che dovrebbe avere un agente per essere considerato esonerato dall'Irap potrebbero essere i seguenti:*

*- Non deve avere dipendenti o subagenti*

*- Non deve esercitare l'attività in forma di impresa familiare, quindi, con collaboratori,*

*- Deve avere il minimo indispensabile di beni strumentali: auto, computer, telefono, fax. Già la presenza di una seconda auto potrebbe essere considerata dai giudici eccedente "il minimo indispensabile",*

*- Non deve avere un ufficio autonomo, ma deve lavorare da casa o utilizzare gli uffici della ditta mandante; anche una dotazione eccessiva di mobilio, arredamento o macchinari d'ufficio potrebbe essere ritenuto dai giudici eccedente "il minimo indispensabile".*



*Nel caso in cui l'agente di commercio abbia una dotazione di lavoro e capitali superiore a quella indicata sopra, l'esenzione dall'Irap potrebbe diventare dubbia. Nell'eventualità che un agente intraprenda il contenzioso nei casi "dubbi", l'esito dello stesso potrebbe diventare più rischioso ed i giudici potrebbero anche condannare il contribuente alle spese di giudizio, qualora gli stessi ritenessero che il contribuente ha proposto ricorso pur sapendo di non rientrare pienamente nei canoni prescritti dalla Corte di Cassazione.*

*Per avere la certezza assoluta che l'intera categoria degli agenti di commercio sia esclusa dall'Irap, l'unica strada aperta è quella legislativa, come era avvenuto a suo tempo per l'ILOR.*

*Conviene quindi comunque, anche per gli agenti "organizzati," proporre l'istanza di rimborso e sperare di rientrare in una futura esclusione.*

## I nostri servizi



L'USARCI si prefigge la tutela degli interessi economici, contrattuali, sindacali, previdenziali, fiscali e professionali degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.



# SOLIDARIETA' RICOSTRUIAMO L'ABRUZZO



## USARCI per i terremotati Aperta raccolta fondi

USARCI, Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani, ha aperto un conto corrente per dare il proprio contributo per i terremotati dell'Abruzzo.  
Il conto corrente è intestato a USARCI "emergenza terremoto Abruzzo".  
codice IBAN:

**IT06 I054 1862 3401 1357 0324 021**

presso:

